

L'insegnante di Educazione Fisica nella Scuola Primaria: problematiche ordinamentali e possibili prospettive

The teacher of Physical Education in Primary School: legal issues and possible perspectives

Gaetano Raiola

Università degli Studi di Salerno - graiola@unisa.it

ABSTRACT

For a long time it has been discussed on compulsory of physical education subject in primary school by specialist teachers who have a degree in exercise and sport sciences. After many physical education projects, at the least "Sport di classe", and the expectation of employing the generalist teacher with certified skills of the so-called "Good School" law, the Chamber of Deputies of Italian Republic approved a draft law to resolve the issue definitively. However, due to the stratification of more laws, the acquired rights of whom are in possession of framework qualifications according to previous rules and for furthermore political and scientific visions, nowadays the main problem is the multiple competences in this field. The aim study is to identify the training program of the teachers to identify the most appropriate profile according to educational aims of the National Guidelines for the Curriculum for primary school and respecting the purposes of the draft cited law project. The method is the archive research with document analysis. The results point about the specialist graduate in physical education and sports sciences with the certification of 24 ECTS in the anthropology-psychology-pedagogical area, according to the specialist teacher idea. The legislator and the political decision-maker have to apply the results to avoid running into application difficulties, generated also because of other solutions, which would produce a discrepancy between a specialist in physical education and sports sciences and a specialized teacher from a generalist education program.

Da tempo si discute sull'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria da parte degli specialisti forniti del prescritto titolo di studio per conseguire gli obiettivi relativi alla salute, all'adozione di corretti stili di vita, al benessere fisico, al conseguimento delle capacità motorie, agli apprendimenti trasversali alle conoscenze connesse al corpo e al movimento e, infine, alle competenze sociali attraverso la pratica sportiva. Dopo tanti progetti, in ultimo Sport di classe, e la previsione di impiegare il docente generalista con certificate competenze della legge cosiddetta "Buona Scuola", la Camera dei Deputati ha approvato uno schema di disegno di legge delega per risolvere la questione definitivamente. A causa, però, della stratificazione di più norme, dei diritti acquisiti di coloro che sono in possesso dei titoli di studio dei previgenti ordinamenti e di più visioni

politiche e scientifiche, il problema è la plurima competenza di tutte le figure professionali coinvolte, a vario titolo, all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria. L'obiettivo dello studio è identificarne il percorso formativo delle figure professionali per individuare il profilo più adeguato rispetto agli obiettivi educativi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola primaria e soprattutto agli scopi contenuti nel progetto di legge. Il metodo è la ricerca d'archivio con analisi dei documenti per applicazioni normative e deduzioni scientifiche, logiche e razionali. I risultati propendono per la figura dello specialista laureato magistrale in scienze motorie e sportive con il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche perché la formazione accademica, rispondente alla dizione di specialista, è quella più pertinente. Tale risultato va sottoposto al legislatore e al decisore politico per evitare di incorrere in difficoltà applicative, generate anche a causa di altre soluzioni, che produrrebbe una discrasia tra docente specialista di scienze motorie e sportive e docente specializzato proveniente da una formazione generalista.

KEYWORDS

Specialist Teacher, Specialized Teacher, Educational movement.
Specialista, Specializzato, Educazione motoria.

1. Introduzione

Da tempo si discute sull'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria da parte degli specialisti forniti del prescritto titolo di studio per conseguire gli obiettivi relativi alla salute, all'adozione di corretti stili di vita, al benessere fisico, all'acquisizione delle capacità motorie, agli apprendimenti trasversali di conoscenze connesse al corpo e al movimento e, infine, alle competenze sociali attraverso la pratica sportiva. Dopo tanti anni di progettazione curricolare e speciale (D'Elia, Raiola, 2019), culminate con "Sport di classe" d'intesa CONI-MIUR e anche per quest'anno riproposto con la circolare ministeriale prot. 4048, del 02/10/2018 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione¹, si è in attesa dell'applicazione della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (cosiddetta "Buona Scuola"), oltre 4 anni fa, e che dovrebbe andare in vigore dall'anno scolastico 2019/20 prossimo anno scolastico² e che al comma 20 dispone: "Per l'insegnamento [...] dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento

- 1 Circolare ministeriale prot. 4048, del 02/10/2018 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione prot. AO-ODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004048.
- 2 Risposta scritta ad interrogazione del sottosegretario Giuliano Salvatore MIUR del 17 luglio 2018 rimanda l'applicazione del disposto del comma 20 dell'art 1 della legge 107 al 1 settembre 2019.

per la scuola primaria in possesso di *competenze certificate*, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124". Essi fanno parte dell'organico dedicato in base alla stessa legge e articolo al comma 7, lett. g), "al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;". La legge di bilancio 2018 all'art. 1, comma 616, della L. 205 del 27 dicembre 2017), prescrive che " Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti."

Inizialmente per tale disposto, l'anno scolastico 2015/16 il Progetto Sport di Classe previse invano perché la legge non è ancora applicata, che, oltre agli esperti diplomati ISEF e laureati L33 e L22, anche tali docenti potessero essere utilizzati.

Nella situazione attuale si inserisce un altro elemento normativo che, seppur provvisorio, alimenta consistentemente il dibattito sull'argomento. La Camera dei Deputati ha approvato uno schema di disegno di legge delega per risolvere la questione definitivamente³ di impiegare il docente generalista con *certificate competenze* o quello specialista perché abilitato in altro grado di scuola (secondaria) per il disposto della legge. A causa però della stratificazione di più norme e dei diritti acquisiti dei possessori dei titoli di studio dei previgenti ordinamenti nonché di più visioni politiche e scientifiche, il problema è la plurima competenza di tutte le figure coinvolte, a vario titolo, all'insegnamento di educazione fisica nella scuola primaria. Pertanto per affrontare nel merito i profili di ogni figura che concorrerà ad insegnare l'educazione motoria nella scuola primaria è utile innanzitutto inquadrare l'educazione fisica all'interno del sapere scientifico culturale delle scienze motorie e sportive, evidenziando anche lo stato di confusione attuale che si riscontra nell'Accademia nell'enucleazione dell'educazione fisica e sportiva dal complesso paradigma delle scienze motorie e sportive. Tale distinzione è stata sancita dal legislatore ai fini esclusivi del reclutamento dei professori e ricercatori universitari per la ricerca e la didattica universitaria, ma viene confusa come una vera e propria separazione scientifica culturale causando una contrapposizione dei relativi paradigmi scientifici. Le scienze motorie e sportive includono indissolubilmente anche l'educazione fisica in quanto parte del sapere complessivo con tutte le specificità dello stesso, seguendo il principio che *la parte è nel tutto e il tutto è nella parte*⁴. Attualmente per la divisione concettuale tra educazione e prestazione all'interno del sapere motorio e sportivo si contravviene a tale principio, unicità del sapere, in questo caso le scienze motorie e sportive;

3 Il 18 dicembre 2018 la Camera dei Deputati a licenziato in prima lettura uno schema di disegno di legge delega n. 922 unificato da più proposte di legge. Dal 20 dicembre è presso la VII Commissione del Senato della Repubblica per l'approvazione.

4 Edgar Morin coniò i tre principi della complessità. Il terzo è il principio ologrammatico che è presente nel mondo biologico e sociale come superamento del riduzionismo che non vede le parti che dell'olismo che non vede che il tutto.

la divisione in due contrapposte aree scientifiche del Consiglio Nazionale Universitario (6 medica e 11 storico-filosofica- psicopedagogica) delle scienze motorie e sportive avvalorò la linea che l'educazione fisica sia ascrivibile alla pedagogia e l'attività fisica, la prestazione e lo sport siano invece ascrivibili all'area medica. Così non è perché il sapere culturale scientifico è riferibile solo ai settori scientifico disciplinari; all'interno di essi non si evince alcuna distinzione, bensì l'unicità della specifica conoscenza. Non si può evitare di trattare anche quella parte dei documenti ufficiali, a cui il docente di educazione deve assolutamente riferirsi per poter assolvere ai propri compiti di educatore fisico. I contenuti delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola primaria⁵ contestualizzano il sapere specifico al segmento di scuola con riferimento ai traguardi a cui tendere, ai contenuti per i quali si progetta e soprattutto agli obiettivi specifici che delineano il quadro delle conoscenze da possedere per poter affrontare nel merito la disciplina e l'intero complesso di norme, disposizioni e documenti inerenti all'organizzazione didattica. Tutto questo complessivamente è da intendersi anche al netto dei contenuti e dei metodi della disciplina. Successivamente sarà trattato anche il complesso quadro ordinamentale con l'ipotesi del nuovo assetto e specificatamente delle problematiche ad esso connesse nel quadro vigente, le ipotesi di nuovo assetto e le relative problematiche ordinamentali con i suggerimenti indicati nelle prospettive risolutive.

L'obiettivo dello studio è identificare i percorsi formativi dei profili coinvolti nell'insegnamento, riflettere sull'individuazione di quello più qualificato per conseguire sia gli obiettivi educativi specifici delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola primaria che adempiere agli scopi contenuti nel disegno di legge. Il metodo dello studio è la ricerca d'archivio che analizza i documenti normativi e quelli professionali per ricavarne le deduzioni più significative, logiche e razionali. La ricerca storica o d'archivio ha un livello minimo di controllo perché il ricercatore non ha la possibilità di manipolare gli eventi di cui vuole studiare gli effetti, ma non ha nemmeno il contatto diretto con i dati osservativi. In questo caso il metodo è lavorare sui dati raccolti da altri, spesso raccolti per altri scopi; nel caso specifico per regolamentare uno specifico ambito pubblico. Può rispondere a poche ipotesi, cioè solo a quelle che hanno un riscontro nei dati archiviati, che in generale contengono informazioni parziali.

2. Identità scientifica dell'educazione fisica all'interno delle scienze motorie e sportive e il modello organizzativo didattico

Il dibattito accademico è centrato sulla nuova forma che può assumere il sistema italiano per fare fronte alla richiesta di allineamento da parte dell'European Research Council Executive Agency ERCEA⁶ e, per la quale richiesta, il Consiglio Universitario Italiano, CUN, è stato investito della problematica dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Si tratta della riorganizzazione dell'intero sapere scientifico culturale e della flessibilità dei corsi di laurea rispetto agli obiettivi qualificanti. Le scienze motorie e sportive sono particolarmente coinvolte perché,

5 Indicazioni Nazionali per il Curricolo dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, MIUR, Roma, 2012.

6 <https://erc.europa.eu/>

dalla legge di riordino dell'università n. 210 del 30 dicembre 2010 (cosiddetta legge Gelmini) ad oggi, vivono in uno stato di incertezza della propria identità scientifica. Per esigenze di reclutamento, i settori scientifico disciplinari di riferimento M-EDF/01 e M-EDF/02 hanno subito una bilocazione contemporanea nelle scienze umane e in quelle sperimentali. Essa è una sistemazione spuria ed isolata che arreca un grosso danno scientifico perché è equivocata come doppia identità scientifica: 1) da un lato il profilo educativo con preminenza dell'educazione fisica e sportiva, e dall'altro 2) quello salutistico e prestazionale con caratterizzazione biomedica. La divisione in due distinti campi del sapere, pedagogia e biomedicina, contribuisce al dibattito stucchevole sulla presunta dicotomia se le scienze motorie e sportive sono un sapere che si rivolge alla salute e all'efficienza fisica oppure o all'educazione. Per evitare l'uso strumentale anche da parte di un'Accademia interessata, urge la sistemazione in un unico settore concorsuale pur distinguendosi in eventuali profili differenti: educazione, salute e prestazione (Raiola, 2019), temperando anche i diritti acquisiti. Tale soluzione soddisferebbe i desiderata pedagogico e biomedico e consentirebbe una giustificazione strettamente scientifica e così declinare con chiarezza la parte che riguarda l'educazione fisica nella scuola. Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per la parte riferita alla scuola primaria forniscono una visione complessiva perché "... l'educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. In particolare, lo «stare bene con se stessi» richiama l'esigenza che il curricolo dell'educazione al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza." (MIUR, 2012). Individua anche un percorso altamente specialistico per il raggiungimento dei "traguardi per lo sviluppo delle competenze nella scuola primaria, l'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche (MIUR, 2012). Non lascia quindi spazio alla generalizzazione dei processi didattici bensì rivolge attenzione alla base altamente specialistica dei contenuti. L'alunno quindi "comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle" per trasferirle nella vita corrente con il rispetto tipico dei modelli di regole dello sport con una valenza ulteriormente specialistica che non può essere generalizzata con *certificazioni di competenze* ampie, che le varie agenzie formative elargiscono nello scenario formativo attualmente deregolato. In buona sostanza si deducono le acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze specialistiche per essere in grado di insegnare il sapere motorio e sportivo alla stessa stregua di come accade per i docenti della scuola secondaria. L'articolazione degli obiettivi: "Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, Il linguaggio del

corpo come modalità comunicativo-espressiva, Il gioco, lo sport, le regole e il fair play, Salute e benessere, prevenzione e sicurezza” (MIUR, 2012) definiscono una caratterizzazione del corpo in movimento e dello sport sotto diversi profili: pedagogico, biomedico e ricreativo. Infine, per una maggiore conoscenza della problematica è utile riferirsi al modello organizzativo didattico, quello della scuola primaria è differente da quello della scuola secondaria per due aspetti legati tra essi: a) il monte ore settimanale dell’offerta formativa varia in 24, 27 o 30 ore rispetto a quello unico di 30 ore, b) assegnazione autonoma del numero di ore per ogni singola disciplina (italiano, matematica, lingua inglese, scienze, tecnologia, musica, educazione fisica, arte e immagine) rispetto a quella rigida assegnata dalla norma. Pertanto l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione fisica da parte di un docente diverso da quello generalista, che verrebbe impiegato per solo due ore settimanali in ogni classe, riduce la flessibilità organizzativa e didattica della scuola primaria per divenire più rigida come quella della scuola secondaria che ha solo docenti specialistici. Ne consegue che l’identità scientifica dell’educazione fisica nel più ampio sapere motorio e sportivo, la specializzazione dei contenuti di educazione fisica dell’Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola primaria e il modello organizzativo didattico della stessa, adattato a quello della scuola secondaria per la presenza del docente di educazione fisica, necessitano di un docente che abbia la connotazione di specialista come nella scuola secondaria. Pertanto la duplice profilatura rende bivalente e non uniforme l’attività educativa di educazione fisica con discrepanze anche all’interno della singola scuola dove vengono utilizzati contemporaneamente docenti specialisti e specializzati.

3. Quadro ordinamentale vigente e ipotesi di nuovo assetto

La complessità del combinato disposto della legge “Buona scuola” e l’attuazione del progetto MIUR-CONI “Sport di Classe” non ha ancora dato inizio alla più volte declamata soluzione al problema della carenza o assenza di educazione fisica nella scuola primaria. Il progetto è realizzato per una sola ora a settimana con l’affiancamento dell’esperto e l’altra senza affiancamento e solo per le classi 4^a e 5^a e a partire da dicembre/gennaio e l’esperto è un diplomato ISEF, laureato L33 o L22. Nelle more dell’attuazione dell’insegnamento da parte del docente di scuola primaria in possesso di certificate competenze o dell’abilitato di educazione fisica in altro grado di scuola il Governo e il Parlamento intendono allinearsi ad alcuni paesi dell’Unione Europea, come evidenziato dal Rapporto Eurydice 2013⁷ che adottano l’insegnante di educazione specialista e così dare riscontro all’elevata richiesta di educazione motoria nella scuola. E’ stato approvato in prima lettura il disegno di legge n. 992 unificato di altre distinte proposte di legge (A.C. 523, 784, 914, 1221 e 1222) che conferisce al Governo la delega a delegificare in materia con precisi principi e criteri direttivi.

In base all’articolo 1, comma 1, per l’esercizio della delega si prevedono alla “lettera a), la riserva dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a soggetti in possesso, alternativamente, di:

7 I Rapporto Eurydice del 2013 evidenzia che a livello primario l’educazione fisica può essere insegnata solo da docenti specialisti in Belgio (comunità francese e fiamminga), Bulgaria, Grecia, Spagna, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania e Turchia.

1. Laurea magistrale conseguita nella classe LM 67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative - o nella classe LM 68 - Scienze e tecniche dello sport - ovvero titoli di studio;
2. Laurea magistrale conseguita nella classe LM 85 *bis* - Scienze della formazione primaria - unitamente a laurea conseguita nella classe L 22 - Scienze delle attività motorie e sportive - oppure al diploma ISEF.”⁸

Necessita quindi, in base alle menzionate prescrizioni, di identificare il percorso esatto di ognuna delle due opzioni per spiegare i relativi differenti profili.

Andrebbe anche approfondita la dicitura, contenuta nel corpo dell'art. 1 alla lettera a), “la riserva dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a soggetti che”. Essa potrebbe far sorgere il dubbio che la parola riserva aprirebbe ad una aliquota del fabbisogno destinata a docenti dell'organico dell'autonomia perché il comma 20 dell'art 1 della legge 107 non è abrogato dal disegno di legge delega in questione. Pertanto tale locuzione verbale potrebbe riferirsi al meccanismo di tutela delle figure non fornite del prescritto titolo perché stabilizzate dall'applicazione del comma 20 dell'art. 1 della legge 107. Essa quindi apre a un'eventuale applicazione parziale della copertura dell'intero fabbisogno dei docenti di educazione motoria, stimato in 11.700 risorse, in quanto ogni docente di educazione motoria ha un orario settimanale di ventidue ore e insegna due ore a settimana in ogni classe. Per ogni cautela possibile dovrebbe essere prevista l'abrogazione del comma 20 dell'art 1 della legge 107 del 30 luglio 2015 per gli effetti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria, facendo salvi gli effetti relativi all'insegnamento della lingua inglese e della musica.

4. Problematiche ordinamentali

Da tale particolare prospettazione normativa si possono evidenziare almeno due problemi che dovrebbero essere risolti nell'articolazione del decreto legislativo, da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione della legge delega, per la conseguente applicazione al primo anno scolastico successivo. Tali problemi possono essere affrontati nel corso del secondo passaggio parlamentare con una scelta politica precisa che li elimina. I due problemi hanno origine per la complessa stratificazione delle norme che nel tempo hanno prodotto particolari diritti acquisiti e per i quali la successiva e finale decretazione per l'espletamento dei concorsi a cattedra potrebbe essere complicata. La difficoltà è nel tradurre amministrativamente la volontà del legislatore di affidare l'insegnamento dell'educazione fisica a titolari con due differenti specificità formative con differenti profili specialistici. Occorre quindi un approfondimento per le due differenti categorie aventi diritto all'insegnamento.

Al punto 1. necessita l'estensione dell'ambito di applicazione, della previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del ddl in esame, anche alla laurea magistrale della classe LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, che il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 equipara al vecchio diploma di laurea quadriennale del vecchio ordinamento in scienze motorie, al pari delle altre due lauree magistrali LM-67 e LM-68, le quali sono espressamente indicate

8 Art. 1 del disegno di legge n. 922.

nel testo prospettato. In assenza di tale estensione si creerebbe una disparità di diritti tra titolari del medesimo requisito per effetto di equiparazioni di legge antecedenti all'ultima riforma ordinamentale dei corsi di studio di cui al Decreto ministeriale n. 270 del 2004⁹. Per tale evidenza giuridica-amministrativa andrebbe, assiologicamente, prevista anche la terza classe di studio delle lauree magistrali di scienze motorie e sportive, ossia la LM 47. In tal guisa, la previsione all'art. 1, comma 1, lett. a) metterebbe in sicurezza il provvedimento legislativo da probabili contenziosi amministrativi che minerebbero l'ordinario e l'ordinato svolgimento dei conseguenti concorsi a cattedra. Dovrebbe essere prevista anche l'aggiunta dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per uniformare l'accesso all'insegnamento per i docenti specialisti alla scuola secondaria per analogia assiologica. Per tale modifica il testo licenziato il 18 dicembre 2018 deve ritornare alla Camera dei Deputati per l'ulteriore lettura e approvazione definitiva. Tale circostanza porterebbe all'ottimizzazione della terza lettura anche in funzione di eventuali ulteriori modifiche, come per esempio quella inerente alla abolizione della previsione di riserva ad insegnare anche con la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, LM 85 bis congiuntamente alla laurea L 22 o L 33 o diploma ISEF come successivamente sarà trattato.

Al punto 2 (la previsione di riserva ad insegnare anche con la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, LM 85 bis congiuntamente alla laurea L 22 o L 33 o diploma ISEF), il problema è che gli obiettivi formativi qualificanti della classe di studio LM 85 bis in Scienze della formazione primaria, unitamente a quelli della classe L22 in Scienze delle attività motorie e sportive ovvero della classe L33 del previgente ordinamento oppure a quelli del diploma degli Istituti Superiori di Educazione Fisica ISEF nati nel 1958¹⁰, non garantiscono lo stesso livello degli obiettivi qualificanti, e quindi della stessa preparazione scientifica e culturale, delle lauree magistrali in Scienze motorie e sportive delle classi di studio LM 47 – 75 e 68. Nella previsione del testo, la formazione congiunta, a seguito del conseguimento della LM 85 bis e della L 22, non corrisponde affatto ai livelli professionali corrispondenti alla dizione di specialista, riportata più volte nel testo di legge in discussione al Senato della Repubblica, quale volontà specifica del legislatore di affidare l'insegnamento a personale altamente qualificato nel campo d'insegnamento. La specializzazione della laurea magistrale di scienze motorie e sportive non può essere paragonata alla laurea triennale, sono due livelli di formazione accademica differenti per i quali non è possibile un'equivalenza perché il primo (triennale) è generico perché ci sono le discipline accademiche (i settori scientifico disciplinari SSD) di base mentre per le lauree magistrali ci sono solo quelli caratterizzanti che connotano il livello specialistico. L'equivoco, causato dalla semplificazione dei due livelli di formazione, deve essere chiarito perché si creerebbe un ibrido nella formazione accademica delle scienze motorie e sportive

9 Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 che modifica le lauree triennali e istituisce le lauree magistrali biennali e a ciclo unico; esso modifica il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 che istituisce le lauree triennali e biennali specialistiche.

10 La legge n. 88 del 2 febbraio 1958 (che istituisce gli ISEF, rende obbligatorio l'insegnamento distinto per genere e regola l'educazione fisica nella scuola secondaria anche relativamente agli ambienti) all'articolo 22 riporta testualmente gli obiettivi del corso di studi di grado universitario "Gli ISEF hanno lo scopo di promuovere le scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici in campo sportivo".

che esteso anche al diploma ISEF per l'equiparazione della legge n. 136 del 2002¹¹ aumenterebbe la confusione. La successione di equiparazione a catena porterebbe anche i diplomati ISEF ad insegnare l'educazione motoria nella scuola primaria secondo l'approvazione del testo come è in discussione al Senato. A parte che esso non garantirebbe la previsione dello specialista alla stessa stregua della scuola secondaria, produrrebbe un'ulteriore anomalia nel sapere scientifico motorio e sportivo che aggraverebbe ulteriormente lo stato di confusione in cui versa. Inoltre, la previsione della facoltà del doppio titolo di accesso all'insegnamento perpetuerebbe il modello provvisorio della L. 107 co. 20, che ha l'esclusiva *ratio* di riconversione dei docenti generalisti dell'organico dell'autonomia e farli divenire specializzati *ope legis* con una semplice e generica certificazione di competenze. Se l'obiettivo è proporre il qualificato intervento dello specialista e l'abbandono di quello generalista occorre un cambiamento all'insegna della qualità. In tal modo si scongiurano modelli omnnicomprensivi e dequalificanti che vedono inclusi i docenti di scuola docenti generalisti con competenze certificate dal sistema CONI, , FSN, EPS, DA attraverso il SNaQ¹², neo-immessi in ruolo con laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e laurea triennale in Scienze motorie e sportive accanto ai veri specialisti di scienze motorie e sportive forniti della laurea magistrale specialistica. Infine, bisogna anche considerare che, per effetto dell'autonomia universitaria, si possono abbreviare corsi di laurea con validazione di crediti universitari di altro corso di studio ed è proprio il caso di laureati di Scienze della formazione primaria, abilitati come docenti generalisti, che attraverso una congrua validazione dei crediti formativi accede a un breve percorso formativo del corso di studio di L 22 e consegue anche il titolo triennale in scienze motorie e sportive attraverso il conseguimento di un limitato numero di crediti formativi. Tale situazione è prevista a priori in alcune sedi universitarie che, avendo entrambi i corsi di studio LM 85 bis e L 22, provvedono a generalizzare la formazione annacquando anche quella generica del corso di laurea triennale di scienze motorie e sportive. Se tale considerazione appare ultronea per i corsi di laurea non avente valore abilitante è, invece, precipua nel caso di abilitazione all'insegnamento che è differente tra quella di scuola primaria e quella specialistica di educazione fisica per effetto del conseguimento della laurea magistrale in scienze motorie e dei 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. La soluzione ipotizzata non può essere sufficiente per cogliere nel segno della completa reciproca valenza dei due differenti titoli di accesso. La soluzione logica tutt'al più sarebbe stata convincente con l'abbreviazione *ex post* del corso di laurea, per ognuno dei tre percorsi formativi specialistici dei corsi di studio LM 47 - 67 - 68, per i possessori del titolo di studio abilitante LM 85 bis. Solo così si coglierebbe nel pieno il segno della più alta qualificazione possibile per i docenti di educazione fisica e si cambierebbe direzione di continuare a formare docenti generalisti, diplomati magistrali, laureati in Scienze della formazione primaria che poi divengono specializzati in educazione fisica con una non meglio identificata competenza certificata.

11 La legge n. 136 del 18 giugno 2002 equipara il diploma ISEF alla laurea triennale L 33 in Scienze delle attività motorie e sportive che è stata equiparata dal Decreto interministeriale del 11 novembre 2011 emanato in attuazione dell'art. 37 della legge 240 del 210 (legge Gelmini) alla laurea L 22 e conseguente quest'ultima è equiparata al diploma ISEF.

12 Il Comitato Olimpico Nazionale CONI, gli Enti di promozione Sportive EPS e le Discipline Associate DA, attraverso il Sistema Nazionale delle Qualifiche forma profili riconosciuti con l'assegnazione dei codici ISTAT sulle nuove professioni

5. Prospettive risolutive

Al fine di evitare tutte le problematiche elencate nel corso dell'analisi dei documenti esistenti e mettere al sicuro il provvedimento del decreto legislativo successivo bisogna affrontare sistematicamente tutte le obiezioni poste. Non è dato conoscere le risultanze di tale nuova verifica perché c'è da sviluppare un ulteriore studio esclusivamente giuridico dettagliato e con la metodologia di ricerca anche del focus gruppo tra esperti di diritto amministrativo. Per gli scopi del presente studio potrebbe essere sufficiente il lavoro fin qui svolto che è, come descritto nel metodo adottato, frutto di una ricerca d'archivio con l'analisi dei documenti giuridici, amministrativi e specifici dell'educazione fisica.

Pertanto per restare strettamente aderenti alla logica documentale potrebbe affermarsi che per qualificare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria e consentire un'adeguata preparazione pedagogica e didattica-metodologica è auspicabile che l'articolo 1 della legge delega già al Senato della Repubblica abbia la seguente riproposizione con le aggiunte in grassetto e quelle eliminate.

Articolo 1

... omississ...

- 1) *laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative », nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe LM-47 «**Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie**» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233 con l'aggiunta di dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;*

Sostituire interamente il punto 2 con il seguente: “Sono fatti salvi gli effetti della legge 107 del 15 luglio 2015 articolo 1, comma 20, limitatamente all'educazione motoria e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla delega dell'art. 1e. A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo l'articolo 1 comma 20 della legge n. 107 del 15 luglio 2015 si applica solo per l'educazione musicale e la lingua inglese mentre per l'insegnamento dell' educazione fisica valgono le norme di cui alla presente legge.”

... omississ...

Tale riformulazione potrebbe essere già approvata in seconda lettura perché il DDL unificato con altri disegni di legge presentati al Senato della Repubblica (A.U. 784, 914, 1221, 1222) non è entrato ancora nel vivo della discussione.

6. Discussione

I risultati propendono per la figura dello specialista laureato magistrale in scienze motorie e sportive con il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche perché è rispondente alla dicitura di specialista definita dal disegno di legge. La contraddizione tra docente specialista e docente specializzato è evidente a tal punto da far ritenere che il laureato in scienze della formazione primaria possa essere equivalente al laureato di scienze motorie e sportive. La formazione supplementare di primo livello nello

specifico campo non consente una specializzazione così come è richiesta dalle motivazioni della riforma. Andrebbe fatta una scelta univoca e senza ulteriori confusioni dettate più da motivi parasindacali che scientifico culturali. Diversamente il legislatore si sarebbe limitato a incrementare la dotazione, nella legge di bilancio 2019, dei docenti generalisti specializzati con *certificate competenze* a seguito dello status di docente nell'organico dell'autonomia. In tale studio non sono stati analizzati i documenti inerenti alla sperimentazione, al tempo occorrente e alla sovrapposizione della stessa con quella dell'articolo 1 comma 20 della legge sulla "Buona Scuola" perché ritenuti poco pertinenti all'obiettivo; sarebbero stati fuorvianti rispetto alla scelta di focalizzare la questione sulla titolazione accademica migliore per il docente specialista. Però un'ulteriore approfondimento di investigazione potrebbe condurre al risultato che corroborerebbe quello a cui si è giunti e aiuterebbe il legislatore a comprendere meglio la tematica.

7. Conclusioni

Lo studio va sottoposto a coloro che possono avere un'influenza in eventuali consultazioni, le società scientifiche di riferimento e quelle pedagogiche, per verificare se le problematiche evidenziate possano essere risolte con l'attuale prospettazione normativa o deve essere apportata qualche modifica. Comunque, anche al netto delle problematiche, si dovrebbe meglio coordinare l'espressione lessicale del testo con il quadro normativo esistente per non creare confusione che potrebbe determinare la necessità di interpretazioni autentiche per atto di legge. Tale situazione potrebbe compromettere la coerenza tra gli obiettivi della legge delega che si voterebbe con l'impianto descritto e l'emanazione dei decreti delegati (legislativi) che devono necessariamente tenere in conto il quadro normativo complessivo esistente. In ultimo lo scopo principale è verificare se vi sono le opportunità per dare nel comparto della Scuola quella necessaria identità scientifica dell'educazione fisica come parte delle scienze motorie e sportive.

Riferimenti Bibliografici

D'Elia F., Raiola G., (2019). La progettazione di educazione fisica nella scuola primaria, *Formazione & Insegnamento*, in press.

Raiola G., (2019). L'identità scientifiche delle scienze motorie e sportive, *Pedagogia oggi*, in press.

Riferimenti normativi

C.M. Prot. 4048, del 02/10/2018 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione prot. AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004048.02-10-201.

Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009.

Decreto disegno legge DDL n. 992.

Disegno di Legge n.922 del 18 dicembre 2018 approvato alla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato della Repubblica il 19 dicembre 2018.

European Commission Rapporto Eurydice, Educazione fisica e sport a scuola, Brussell 2013. Indicazioni Nazionali per il Curricolo per l'infanzia e il primo ciclo d'istruzione, 2012, Roma. Legge n. 107 del 13 luglio 2015 Buona scuola.

Legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 616, della L. 205/2017.

Legge 240 del 30 dicembre 2010.

Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

Legge n. 88 del 2 febbraio 1958.

Legge n. 136 del 18 giugno 2002.

Risposta scritta ad interrogazione del sottosegretario MIUR Giuliano Salvatore il 17 luglio 2018.

Sistema Nazionale delle Qualifiche dei tecnici sportivi SNaQ, Roma, 2014.